

Verbale della riunione della Commissione permanente per il PCT, prevista dall'art.38 del Protocollo di intesa sul processo civile telematico.

Il giorno 18 ottobre 2016 nell'ufficio del Presidente vicario del tribunale, dott. Vincenzo Beatrice sono presenti:

Il Presidente vicario del Tribunale, dott. Vincenzo Beatrice;

Il Presidente della II Sezione civile del Tribunale, dott. Giuseppe De Tullio,

Il MAGRIF civile del Tribunale dott. Gerardina Guglielmo;

Il Giudice della Sezione fallimentare dott.ssa Patrizia Grasso con l'operatore Maria De Lucia;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono presenti l'avvocato Giulio Sandulli e l'avvocato Gaetano Napolitano, referente per l'informatizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

Il cancelliere Angelo Andreottola, referente amministrativo per l'informatizzazione;

Il funzionario giudiziario Concetta Tropiano, delegata dal Dirigente amministrativo.

L'incontro odierno, che ha inizio alle ore 13,00, ha ad oggetto le questioni di cui alla nota di convocazione.

Prima di esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la Commissione, sollecitata a pronunciarsi su un **punto emerso successivamente alla convocazione**, manifesta l'avviso che i procedimenti riassunti in seguito a provvedimenti delle Magistrature superiori o comunque di magistrati di uffici giudiziari diversi dal Tribunale di Avellino (es.rinvio dopo annullamento, regolamento di competenza, ipotesi di cui all'art.38, secondo comma, cpc) devono essere iscritti come procedimento nuovo e conseguentemente devono prendere un nuovo numero di RG.

Al primo punto all'ordine del giorno vi è la nota della dott. Patrizia Grasso con la quale si evidenziano diverse problematiche riscontrate nell'uso del SIEIC e della Consolle del magistrato relativamente alla gestione dei depositi telematici nelle procedure concorsuali.

Problematiche relative al SIEIC:

- 1) *Nella gestione dei depositi telematici dei provvedimenti del magistrato, il SIEIC non consente la visualizzazione dell'istanza, inserita nello storico cui deve essere collegato il provvedimento del giudice;*

L'operatrice De Lucia spiega che ella, ricevuto il provvedimento del giudice, deve tornare sullo storico, individuare l'istanza di riferimento, annotarla, tornare al provvedimento del giudice, accettarlo, quindi tornare allo storico e annotare che il provvedimento si riferisce a quella determinata istanza. Dato il numero elevatissimo dei provvedimenti del giudice fallimentare, il sistema dovrebbe consentire di affiancare al provvedimento lo storico del procedimento e quindi operare direttamente sullo stesso.

La commissione propone di effettuare una segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del Cisia competente.

- 2) *Nelle procedure fallimentari, non è possibile procedere al rinvio e/o differimento dell'udienza prima della stessa, in caso di richieste in tal senso. Per aggiornare il sistema e comunicare*

alle parti la nuova data occorre fare ricorso alle annotazioni. Il rinvio è possibile solo il giorno dell'udienza o successivamente.

La commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente

- 3) *Dopo aver fissato udienza per l'approvazione del rendiconto finale, il sistema non consente l'approvazione dello stesso, ma solo l'approvazione del rendiconto parziale. E' possibile scaricare l'evento approvazione del rendiconto finale solo dopo aver scaricato l'approvazione del parziale. Cosa, quest'ultima non sempre rispondente alla realtà processuale.*

La dott.Grasso spiega che, specie per i "piccoli" fallimenti, vi è solo rendiconto finale.

La commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente

- 4) *Non è possibile inserire nelle procedure più di un curatore fallimentare o commissario giudiziale. Cosa, invece, che capita di sovente nei fallimenti o nei concordati più grandi o complessi. Per i commissari giudiziali, inoltre, non è previsto l'evento "accettazione dell'incarico" fino all'udienza di adunanza dei creditori, per cui essi fino a tale udienza non riescono a visualizzare gli atti nel pct. Non se ne capisce il motivo, sarebbe, invece, assolutamente opportuno che i commissari abbiano visibilità sugli atti inseriti nel pct, fin dalla nomina.*

La commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente.

- 5) *Nel caso di depositi telematici con richieste di visibilità da parte di avvocati interessati alla procedura, non è possibile inviare telematicamente al giudice la richiesta, al fine di decidere sulla stessa, senza l'accoglimento o il rigetto della richiesta stessa. In pratica la visibilità sul fascicolo, in alcuni casi, deve essere decisa dal giudice e poi la cancelleria accetta o rifiuta la richiesta.*

La commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente.

Nelle procedure pre-fallimentari, a parere della Commissione, la cancelleria potrà concedere immediatamente la visibilità all'avvocato richiedente munito di mandato rilasciato da soggetto interessato alla procedura, conformemente a quanto accade per i procedimenti monitori, a seguito di richieste di avvocati officiati dall'ingiunto.

- 6) *Collegata con la precedente è la problematica seguente: accettata la richiesta di visibilità non è possibile limitare gli atti visibili, come ad esempio le relazioni del curatore che inserite nel pct potrebbero contenere dati o informazioni da secretare.*

La commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente, al fine di inserire nei sistemi la possibilità di escludere dalla visualizzazione alcune tipologie di atti o specifici atti.

Per la Consolle:

- 7) *Come già evidenziato, non esiste un sistema per poter allegare all'istanza il provvedimento, così che nello stesso occorre quanto meno richiamarne l'oggetto, con evidente ed inutile perdita di tempo, soprattutto se si tratta di provvedimenti "semplici" (ad. es. "Visto").*

La problematica è simile a quella di cui al punto 1) per il SIECIC, per cui la commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente;

- 8) *Quanto sopra in aggiunta alle difficoltà proprie del sistema, (frequente mancanza di linea, impossibilità di modificare i provvedimenti pronti per la firma, se non tornando indietro e "ripescandoli" nel fascicolo, impossibilità di lavorare su più provvedimenti contemporaneamente, aprendo più finestre, impossibilità di visionare la richiesta su cui si sta lavorando, con conseguente necessità di tornare indietro se qualche dettaglio sfugge nell'elaborazione del provvedimento, necessità di chiudere e riaprire il programma se si passa dal Tribunale di Avellino a quello di ex Sant' Angelo dei Lombardi...).*

La commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente, anche al fine di valutare la migrazione dei dati dal SIECIC del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi a quello di Avellino, come già avvenuto per i dati della Sezione distaccata di Cervinara.

La migrazione sarà utile anche per ogni altro registro informatico, specie di quello delle cause civili ordinarie, il quale è distinto da quello del Tribunale di Avellino. Evidente è l'inconveniente attuale, poichè i giudici civili, assegnatari di cause sia ex S. Angelo dei Lombardi che di Avellino, dovendo operare su entrambi, devono chiuderli e riaprirli continuamente. Ciò è tanto più gravoso per i giudici fallimentari, che hanno in carico i fallimenti ex S. Angelo dei Lombardi, nei quali, come del resto in ogni fallimento, il numero di istanze, segnalazioni, relazioni, visti ed altri provvedimenti è elevatissimo.

Il secondo punto all'ordine del giorno: Deposito telematico di istanze (es. liquidazione compenso per il Gratuito Patrocinio) da parte di difensore sostituito.

Il Presidente della Commissione illustra la problematica evidenziando che il difensore, che sia stato revocato e quindi sostituito all'interno dei sistemi informatici, non ha più la possibilità di effettuare depositi telematici all'interno del fascicolo, come nel caso della richiesta di liquidazione delle spettanze processuali in caso di gratuito patrocinio. Se avviene richiesta di deposito telematico, la cancelleria non può accettare, forzando il sistema, il deposito, poichè ciò faculterebbe il difensore sostituito a prendere visione degli atti della procedura, alla quale non ha più diritto.

Ciò accade anche per i CTU dopo l'inserimento della liquidazione, nel caso debbano depositare delle consulenze integrative ovvero i cd. "chiarimenti".

Anche in questo caso la commissione stabilisce di effettuare segnalazione alla DGSIA del Ministero della Giustizia, per il tramite del CISIA competente.

Nel frattempo, i difensori sostituiti potranno richiedere, al giudice competente a decidere sull'istanza (al presidente del collegio, nel caso di giudizio a decisione collegiale), l'autorizzazione al deposito cartaceo.

Il terzo punto all'odg.: legittimità del deposito cartaceo del reclamo.

La Commissione manifesta l'avviso, già del resto motivatamente espresso in provvedimenti dei magistrati, che il reclamo avverso provvedimenti del giudice, anche del lavoro, costituisce atto introduttivo di un nuovo procedimento, per cui è sempre ammesso il deposito in forma cartacea oltre che telematica.

Il quarto punto all'odg.: Individuazione del destinatario delle comunicazioni telematiche nel caso di difensore extra districtum che ha eletto domicilio presso collega iscritto nell'Albo locale.

La Commissione ritiene che in tali casi sia indispensabile la comunicazione anche al dominus, per le cause introdotte anteriormente alla piena applicazione del PCT, previo inserimento del difensore dominus nel fascicolo telematico.

Solo ove vi fossero dubbi sull'esatta identificazione del dominus, in particolare per l'assenza agli atti del suo codice fiscale, le comunicazioni vanno effettuate al domiciliatario. La Commissione auspica che gli avvocati domiciliatari di colleghi extra districtum sollecitino i primi ad operare affinché anche i loro nominativi vengano inseriti tra i dati informatici dei processi pendenti.

Il quinto punto all'odg.: Depositi cartacei in caso di comprovato blocco dei sistemi.

La Commissione ritiene nei casi de quo la cancelleria debba accettare il deposito cartaceo dell'atto, con l'indicazione della data e dell'ora dell'accettazione; all'atto deve essere allegata prova del tentato deposito telematico. La cancelleria dovrà tempestivamente comunicare l'atto accettato cartaceamente al giudice competente, ovvero, in sua assenza, in caso di atto urgente, al presidente di sezione o al presidente del tribunale, che valuteranno la concessione dell'autorizzazione al deposito cartaceo. In ogni caso il difensore dovrà effettuare il deposito telematico, anche se il termine processuale è scaduto, successivamente al ripristino del funzionamento dei sistemi.

Il sesto punto all'odg.: Depositi non accettati per errore fatale: comunicazione del rifiuto al depositante:

La Commissione ritiene nei casi de quo che la cancelleria debba rifiutare i depositi pervenuti nella sezione "errori fatali" del SICID o SIECIC. Non si ritiene esservi ragione perché la cancelleria comunichi anche la ragione del rifiuto. Spetterà al depositante di acquisire informazioni al riguardo.

Il settimo punto all'odg.: Opportunità della stipula di un protocollo rivolto alla redazione sintetica degli atti di parte.


Il Presidente vic. dott. Beatrice e il Pres. sez. dott. De Tullio premettono che la sintetica redazione degli atti di parte costituisce interesse della parte stessa, consentendo al giudice, attraverso la agevole individuazione dei fatti essenziali e delle questioni controverse, di orientare al meglio lo studio della causa, in vista della sollecita definizione della stessa. Ricordano quindi che altri uffici giudiziari, compresa la Suprema Corte, hanno stipulato con rappresentanze dell'Avvocatura protocolli diretti allo scopo, anche stabilendo il numero di cartelle di composizione di ciascuna tipologia di atti. Gli Avvocati presenti fanno rilevare che comunque la stipula di un eventuale protocollo, il cui testo va concordato con il Tribunale, dovrebbe comunque trovare l'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà essere investito solo a seguito della redazione di una bozza di protocollo. I dott. Beatrice e De Tullio si riservano di effettuare una ricognizione dei protocolli già sottoscritti in altri uffici e di concordare con gli avvocati un successivo incontro.

Alle ore 14,30 la riunione ha termine.

Il presente verbale dovrà essere comunicato:

- 1) Alla Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati , area civile, per il tramite del CISIA di Napoli;
- 2) Al magistrato RID presso la Corte di Appello di Napoli;
- 3) Alla Dirigente Amministrativa per informazione e adozione dei consequenziali provvedimenti organizzativi.
- 4) Al Presidente del tribunale, ai magistrati addetti al settore civile, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni e fallimentare.
- 5) Al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino (per la diffusione tra gli iscritti).

Il presente verbale sarà altresì pubblicato su sito Internet del Tribunale di Avellino.


Il cancelliere
dott. Angelo Andreottola


Il Presidente della Commissione
dott. Vincenzo Beatrice